

Prot. 953/2023/AR/e del 12/6/2023

---

**OSSERVAZIONI AL DCO 212/2023/R/EEL**

**SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI  
NON VULNERABILI DEL SETTORE DELL'ENERGIA  
ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE  
N. 124/17**

**ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA  
REGOLAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE MODALITÀ DI  
IDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI**

---

## **Osservazioni generali**

La consultazione in oggetto risulta particolarmente rilevante in quanto il numero dei clienti finali oggetto di assegnazione (circa 5 milioni e mezzo di clienti domestici) sarà molto elevato e decisamente superiore a quello interessato dalle precedenti fasi di apertura del mercato (circa 1 milione e mezzo di clienti).

Ad accrescere ulteriormente il valore delle tematiche trattate, contribuisce anche il fatto che la specifica categoria dei clienti finali domestici risulta tradizionalmente meno consapevole e più esposta a possibili forme di strumentalizzazione, cosa che richiede riflessioni ancor più approfondite rispetto a quanto formulato per le precedenti fasi di conferimento del STG.

Una prima naturale considerazione, sempre in linea con l'importanza del processo di attivazione del STG per i clienti domestici e delle conseguenti misure attuative, riguarda l'auspicio di una rapida conclusione del processo orientato all'approvazione del provvedimento finale, il quale sarebbe opportuno venisse pubblicato prima della pausa estiva. Ciò anche per le implicazioni che il nuovo meccanismo comporta, le quali richiedono una tempistica sufficientemente ampia per poter valutare le modalità di svolgimento delle procedure, al fine di attuare le migliori possibili strategie commerciali e di offerta.

In considerazione della numerosità e delle caratteristiche della base clienti oggetto di attribuzione, assumono molta rilevanza i criteri di definizione dei lotti, i quali dovranno privilegiare elementi di omogeneità tali da ridurre al minimo le possibili asimmetrie. In questa prospettiva sarà in primo luogo necessario individuare delle aree territoriali caratterizzate da una dimensione d'ambito ottimale, sia sotto il profilo del numero dei clienti finali che del relativo livello di rischio morosità. La dimensione dei lotti dovrà inoltre essere opportunamente tarata per promuovere adeguati livelli di partecipazione e per garantire, al contempo, che gli aggiudicatari dispongano di adeguati requisiti economico-finanziari e di capacità gestionale, per assicurare le condizioni di stabilità e sicurezza di cui il servizio necessita.

L'esigenza di garantire idonei livelli di competizione e concorrenza negli esiti dell'assegnazione dei clienti domestici, vista anche la mole di utenti coinvolti, dovrà infatti essere in ogni caso temperata con quella di promuovere un adeguato controllo e valutazione dell'affidabilità, credibilità e solidità degli operatori che intendono partecipare alle aste. A tale riguardo, un coerente approccio selettivo non potrà fare a meno di tenere conto della capacità di garantire la corretta esecuzione del servizio e, con essa, della necessaria

solidità economico-finanziaria, operativa e gestionale, che dovrebbe essere comprovata anche dalla sussistenza di un requisito di operatività nel mercato dell'energia per un congruo numero di anni minimo.

In fase preliminare appare inoltre condivisibile la corretta previsione di soglie minime di clienti già gestiti o approvvigionati da parte dei potenziali concorrenti, opportunamente valutate in coerenza rispetto alle dimensioni dei futuri lotti, ai fini dell'ammissione dei relativi soggetti alle procedure concorsuali. La parallela definizione di soglie massime conseguibili in funzione della quota incrementale rispetto ai clienti già serviti, potrebbe altresì favorire la congruità delle strategie di bidding rispetto al reale potenziale economico-operativo del singolo partecipante.

In vista della graduale rimozione del servizio della maggior tutela, la scrivente tiene particolarmente a sottolineare che i relativi esercenti (circa 110 operatori di varie dimensioni aziendali) hanno investito risorse economico-finanziarie nel corso degli ultimi 15 anni, al fine di consentire la corretta esecuzione del servizio finalizzato alle necessarie tutele di prezzo. Nella fase successiva alle procedure di assegnazione si dovranno pertanto definire dei meccanismi di compensazione dei costi non recuperabili sostenuti da parte di tali operatori, in prossimità della terminazione del loro ruolo conferito per legge, nonché strumenti finalizzati ad un'opportuna protezione dei livelli occupazionali esistenti.

Si ravvisa peraltro che la stessa permanenza, in capo agli attuali esercenti la maggior tutela, dell'obbligo di fornitura nei confronti dei clienti vulnerabili, potrebbe comportare l'esecuzione di un'attività per un numero limitato di utenze che avrebbe connotati potenzialmente antieconomici. Rispetto a questi profili, lo scenario di riferimento impone le giuste valutazioni e possibili soluzioni ai fini del superamento di una sostanziale antieconomicità di tale servizio. Fintantoché non si troverà una soluzione per la gestione dei clienti vulnerabili, sarebbe altresì opportuno che ARERA valuti un rilassamento delle misure in materia di unbundling contabile e funzionale attualmente vigenti; sarebbe ad esempio utile in tal senso ammettere l'utilizzo dello stesso sistema informatico del mercato libero per i residuali clienti vulnerabili. Questo permetterebbe di ridurre gli impatti operativi e gestionali per gli esercenti la maggior tutela i quali, trovandosi altrimenti a gestire un numero sempre più ridotto di clienti e non potendo più basarsi sulle economie di scala presenti ad oggi, risulterebbero sempre più esposti a costi poco sostenibili.

Sebbene in un'ottica di generale semplificazione degli obblighi in capo agli operatori, si condivide il livello di attenzione del presente DCO verso l'informazione dei clienti finali interessati, in quanto la categoria dei clienti

domestici risulta per sua natura esposta a minori livelli di consapevolezza e ad una potenziale esposizione verso azioni opportunistiche. L'approssimarsi della fase di assegnazione richiede peraltro opportuni livelli informativi anche per prevenire eventuali fenomeni di disorientamento dei clienti stessi, specialmente per il fatto che potranno ritrovarsi serviti da operatori diversi da quello originario, per effetto delle aggiudicazioni tramite asta.

Si riportano di seguito le osservazioni sui singoli spunti specifici della consultazione.

### **Osservazioni specifiche**

**Q1. Si concorda con le modalità di identificazione dei clienti vulnerabili? Se no per quali motivi?**

**Q2. Si concorda con l'orientamento di aggiornare per un primo periodo le componenti di commercializzazione del servizio di maggior tutela con modalità semplificate? Motivare la risposta.**

**Q3. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità riguardanti le condizioni di attivazione del servizio? Se no per quali motivi?**

**R1.** Si ritiene che, al fine di una migliore semplicità ed efficacia, il processo identificazione dovrebbe essere gestito direttamente dal Sistema Informativo Integrato, il quale dovrebbe messo nelle condizioni di disporre in maniera centralizzata di tutte le informazioni richieste per individuare quali clienti finali abbiano diritto al regime di vulnerabilità, senza che il venditore debba predisporre ed inviare, ai clienti finali stessi, comunicazioni specifiche ai fini del riconoscimento degli aventi diritto. Nelle more della realizzazione di tutti gli accorgimenti a tal fine orientati, si invita ad adottare delle soluzioni operative attraverso cui supportare la consapevolezza dei clienti finali circa i propri potenziali diritti al regime di vulnerabilità, senza che ciò comporti necessariamente l'obbligo di comunicazioni eccessivamente personalizzate o reiterate da parte degli operatori.

Si segnala inoltre che non si dovrebbe procedere al trasferimento automatico in maggior tutela dei clienti che si autocertificheranno come clienti vulnerabili o acquisiranno le caratteristiche che ne determinino tale stato durante il periodo di erogazione della Tutela Graduale (es. compimento dei 76 anni o applicazione dei bonus sociali), senza che questi ultimi ne abbiano fatto esplicita richiesta.

**R2.** Si esprime una generale condivisione delle proposte in quanto, come argomentato in premessa, l'obbligo di fornitura nei confronti dei clienti vulnerabili potrebbe determinare un'attività per un numero limitato di utenti che avrebbe caratteristiche di potenziale antieconomicità e che pertanto richiedono un più puntuale monitoraggio ed intervento sui relativi costi. Si richiedono tuttavia maggiori dettagli circa la modalità di aggiornamento semplificata che si vorrebbe realizzare.

**R3.** Si condividono le proposte formulate ma si segnala che non si condivide quanto riportato alla nota 8. Si ritiene infatti opportuno consentire agli esercenti di sospendere la fornitura nei confronti dei clienti che hanno lasciato situazioni di morosità pregressa col medesimo venditore sul mercato libero.

**Q4. Si condivide la proposta di permettere all'esercente il STG per i clienti domestici non vulnerabili di avvalersi di una impresa interna a un RTI in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto? Se no, per quali motivi?**

**Q5. Si condividono le soluzioni prospettate nel caso di indisponibilità degli esercenti? Motivare la propria risposta indicando eventualmente le soluzioni alternative.**

**R4.** In linea generale non si condivide l'impostazione secondo cui si ammetterebbe i RTI come possibili assegnatari del STG per i clienti domestici, né quella secondo la quale un'impresa interna al RTI potrebbe svolgere il ruolo di utente del dispacciamento e del trasporto. Si rinvia a quanto espresso nella risposta R15.

**R5.** Risulta condivisibile l'impostazione espressa dal documento in merito ai casi di indisponibilità.

**Q6. Si condivide la formulazione dell'offerta in €/POD/anno? Se no, motivare.**

**R6.** Si esprime condivisione nei confronti di tale proposta. A riguardo risulta opportuno segnalare che, considerato che in fase di applicazione il parametro  $\gamma$  sarà quantificato in c€/POD/anno, è preferibile che anche in fase di gara le offerte da parte degli operatori debbano essere effettuate con la medesima unità di misura.

**Q7. Si condivide l'applicazione ai clienti finali di un prezzo del servizio indifferenziato al livello nazionale? Se no per quali motivi?**

**Q8. Si condivide la struttura delle condizioni economiche applicate ai clienti finali? Per quali motivi?**

**R7.** La soluzione prospettata, in linea con quanto previsto nell'ambito del STG per le imprese, risulta condivisibile.

**R8.** La struttura delle condizioni economiche applicate ai clienti finali risulta idonea a rappresentare ed a remunerare in maniera efficace i vari costi del servizio.

**Q9.** Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti il STG per i clienti domestici? Se no, per quali motivi?

**R9.** Le modalità di remunerazione degli esercenti il STG per i clienti domestici risultano condivisibili.

**Q10.** Si concorda con il contenuto delle condizioni contrattuali applicate ai clienti finali? Se no per quali motivi?

**Q11.** Si concorda con il contenuto e le tempistiche di invio da parte degli esercenti della comunicazione di attivazione del STG? Se no per quali motivi?

**Q12.** Si concorda con il contenuto degli obblighi informativi in capo agli esercenti la maggior tutela uscenti distinto tra clienti identificati come vulnerabili e clienti non identificati come tali e sulle relative tempistiche? Se no per quali motivi?

**R10-R11.** Coerentemente con quanto rilevato con riferimento al STG per le imprese, si concorda con l'applicazione delle condizioni contrattuali previste dalla disciplina delle offerte PLACET. Con riferimento alle modalità di recapito, al fine di semplificare l'operato degli esercenti uscenti ed entranti, si invita a prevedere che il cliente interessato a ricevere la bolletta in formato digitale, possa richiederlo esplicitamente al relativo esercente STG a cui risulterà assegnato, attraverso un'apposita finestra da prevedere nella fase post-gara a valle di apposita richiesta da includere nella comunicazione di attivazione del STG stesso, a valle di informativa da inserire nella comunicazione da parte degli esercenti la maggior tutela uscenti, nel periodo intercorrente tra settembre 2023 e febbraio 2024.

**R12.** Si rinvia ad una migliore valutazione che risulterebbe possibile solamente a valle della disponibilità dei testi standard che dovranno essere definiti dall'Autorità.

**Q13. Si condividono i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?**

**Q14. Si concorda con la soglia minima di clienti serviti che devono essere raggiunti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?**

**Q15. Si concorda con l'orientamento di ammettere alle procedure concorsuali anche i RTI purché le imprese associate rispettino i requisiti minimi prospettati? Se no, per quali motivi?**

**Q16. Si concorda con l'orientamento di assoggettare i partecipanti all'obbligo di presentare una dichiarazione di intenti per dimostrare l'adeguatezza aziendale e gli eventuali interventi funzionali alla corretta erogazione del servizio? Se no per quale motivo?**

**Q17. Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti all'obbligo di indicare nella relazione anche degli indicatori economico-finanziari? Per quali motivi?**

**Q18. Vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.**

**Q19. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate e ai relativi importi? Se no, per quali motivi?**

**R13.** L'ipotesi di subordinare l'ammissione alle procedure concorsuali all'obbligo dei partecipanti di dimostrare il possesso di requisiti di solidità economico-finanziaria, di natura gestionale e operativi analoghi a quelli previsti dalla delibera 208/2022/R/eel costituisce indubbiamente un valido riferimento affinché si agevoli una corretta ed efficace selezione dei soli soggetti realmente in grado di svolgere il servizio richiesto in condizioni di affidabilità, sicurezza e solidità, a diretta tutela dei clienti finali interessati. L'ampiezza particolarmente elevata del perimetro di clienti domestici e dei relativi lotti da assegnare richiede tuttavia dei livelli di attenzione relativamente più elevati di quelli individuati con riferimento al STG previsto per le imprese. Nello specifico, in merito al possesso dei requisiti di natura operativa e gestionale, si evidenzia che lo stesso dovrebbe essere comprovato anche in funzione della necessità di dimostrare l'operatività nel mercato dell'energia per un congruo numero minimo di anni anteriori rispetto a quello di esecuzione delle aste. In merito alle garanzie richieste ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali ed alla successiva aggiudicazione del servizio, si ritiene necessaria la previsione, accanto a quelle bancarie, di garanzie assicurative.

**R14.** La soglia minima di clienti serviti per poter essere ammessi alle procedure, proposta come pari ad almeno 100.000 clienti, risulterebbe relativamente ridotta rispetto al numero dei clienti inclusi nelle varie

aree territoriali ipotizzate nella sezione B4 del DCO e presupporrebbe, per i soggetti provvisti dei requisiti minimi, la molto probabile necessità, in caso di aggiudicazione di lotti, di almeno raddoppiare il numero di clienti serviti. Quale fattore di mitigazione si propone di prevedere un limite massimo di clienti servibili non superiore al doppio di quelli già in fornitura, in modo da garantire che i soggetti aggiudicatari abbiano le effettive solidità economica e capacità gestionali per poter fornire in modo adeguato tutti i clienti acquisiti.

**R15.** Sebbene la proposta in oggetto sia indirizzata a promuovere l'incremento dei livelli di partecipazione alle procedure concorsuali attraverso il coinvolgimento di diversificate tipologie di operatori, non si condivide l'ipotesi di ammissione dei RTI. Tale aggregato non assicurerebbe infatti la piena realizzazione dei menzionati obiettivi di stabilità ed affidabilità economico-finanziaria ed operativa, in quanto i soggetti che determinerebbero il RTI resterebbero comunque ancorati alle loro caratteristiche e dimensioni originarie, senza una concreta possibilità di rafforzarsi per il mero fatto di costituirsi in un raggruppamento. Gli standard minimi operativi e gestionali del servizio per un numero relativamente elevato di clienti domestici facente capo anche ad uno solo dei lotti eventualmente assegnato colliderebbe comunque con le oggettive limitazioni insite nei singoli componenti del RTI, nonostante le numerose e peraltro articolate condizioni integrative proposte.

**R16-R17.** Il rispetto di coerenti requisiti di ammissione alle procedure dovrebbe essere elemento sufficiente a rassicurare il sistema circa l'idoneità dell'aggiudicatario, pertanto non si ritiene indispensabile prevedere anche gli obblighi in oggetto qualora lo schema regolatorio di riferimento sia dotato della giusta selettività in entrata.

**R18.** Non si esprimono particolari ulteriori osservazioni.

**R19.** Se si considera il potenziale fatturato riconducibile ad una singola area territoriale, le garanzie proposte si reputano troppo esigue rispetto a tale ordine dimensionale. Si invita pertanto a prevedere un opportuno rafforzamento dei livelli di garanzia. Come sopra anticipato, si ritiene infine necessaria la previsione, in alternativa alla prestazione di garanzie bancarie, della possibilità di prestare anche garanzie assicurative.

**Q20. Vi sono ulteriori elementi da segnalare con riferimento alle informazioni pre-gara? Motivare la risposta.**

**R20.** Si ritiene opportuno che i dati dei clienti coinvolti nel STG siano oggetto di bonifica da parte degli esercenti uscenti, al fine di facilitare l'attività dell'esercente entrante consentendogli di gestire al meglio i processi di inserimento delle anagrafiche nella fase di avvio del proprio servizio.



Inoltre si segnala la necessità che tra le informazioni pre-gara sia anche ricompreso il dettaglio degli importi delle rateizzazioni delle fatture per le utenze colpite dai sismi del Centro Italia del 2016-17. Considerato che, in base a quanto previsto dalle disposizioni della delibera 252/2017/R/com, l'esercente il STG entrante dovrà compensare gli esercenti uscenti degli importi delle rate non ancora scadute, risulta fondamentale essere a conoscenza di tale valore al fine di comprenderne l'impatto sia economico che gestionale in caso di aggiudicazione. Per le medesime motivazioni, ove possibile, sarebbe importante che sia fornita ai partecipanti alle aste anche l'informazione relativa ad una stima dell'importo totale delle sospensioni dei pagamenti relativi alle aree alluvionate dell'Emilia Romagna, a seguito di quanto disposto dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

**Q21. Quale delle due configurazioni proposte tra A e B si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando eventualmente quali diversi criteri dovrebbero essere seguiti per la loro costruzione.**

**R21.** Si ritiene preferibile la configurazione A, in quanto la maggiore numerosità di clienti per lotto può più efficacemente stimolare la presentazione di offerte da parte delle imprese economicamente e strutturalmente più adatte all'attività che si andrà a svolgere.

Si coglie l'occasione per segnalare alcune imprecisioni rilevate nelle tabelle di descrizione delle configurazioni:

#### Configurazione A

- Catanzaro, Cosenza, Crotone e Taranto sono presenti sia nel lotto 17 che nel 18;
- nel lotto 18 è presente nella colonna Province "Sud5", che è il nome del lotto 18;
- Rieti è presente sia nel lotto 12 che nel 16;
- Sassari è presente sia nel lotto 14 che nel 15;
- non sono presenti le province di Brindisi, Lecce, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catania, Siracusa, Sud Sardegna e Roma (presente solo Roma città).

#### Configurazione B

- Rieti è presente sia nel lotto 14 che nel 15;
- Sassari è presente sia nel lotto 17 che nel 18;
- non è presente la provincia di Sud Sardegna e la provincia di Roma (presente invece Roma città).

Si chiede pertanto conferma della correttezza degli altri dati presenti nelle tabelle (POD, Volumi, Unpaid, %POD, %Volumi).

**Q22. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a turno unico in busta chiusa? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.**

**Q23. Si condivide l'ipotesi di fare esprimere a ciascun partecipante il numero massimo di aree che si impegna a servire? Per quali motivi?**

**Q24. Si condivide la soluzione prospettata per l'identificazione delle aree da attribuire ai partecipanti? Per quali motivi?**

**Q25. Si condivide l'orientamento di non innalzare il cap al prezzo massimo in sede d'asta di riparazione? Per quali motivi?**

**Q26. Rispetto al rischio di scarsità di offerenti alle prossime aste, quali misure di mitigazione potrebbero essere adottate? Motivare la risposta.**

**R22.** Tenuto conto della numerosità dei clienti soggetti all'assegnazione e della consistenza dei lotti, si ritiene che il meccanismo di asta a turno unico in busta chiusa, per sua natura particolarmente rigido, non sia in grado di permettere il necessario livello di *price discovery* e di cognizione dei partecipanti che dovrebbe contraddistinguere così rilevanti procedure competitive. Si segnala peraltro che le criticità evidenziate dal DCO con riferimento alla durata potenzialmente molto lunga del meccanismo di assegnazione tramite asta *multiround* non sussistono, in quanto è inevitabile che meccanismi di tale portata siano caratterizzati da durate e complessità che richiedono il giusto *commitment* da parte dei potenziali aggiudicatari. L'acquisizione progressiva di informazioni utili alla formulazione dell'offerta economica durante il processo di gara e la maggiore trasparenza a beneficio dei partecipanti, costituiscono quindi elementi dirimenti che fanno propendere la scrivente a favore dell'asta *multiround*. Soltanto con riferimento alle eventuali sessioni di riparazione, si riterrebbe eventualmente condivisibile il ricorso al turno unico in busta chiusa qualora necessario.

Si ravvisa inoltre necessità che l'Autorità introduca un opportuno livello di floor non negativo e non noto ai partecipanti. Tale strumento consentirebbe di evitare:

- che operatori non affidabili o con strategie "opportunistiche" si aggiudichino un'area a prezzo eccessivamente basso;
- la formazione di prezzi più bassi rispetto al mercato libero, cosa che disincentiverebbe i clienti domestici non vulnerabili a spostarsi su quest'ultimo mercato.

**R23.** Si considera tale previsione come non indispensabile ai fini del corretto svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto i vincoli proposti in relazione alla quota massima aggiuntiva di clienti assegnabili in funzione di quelli originariamente serviti, unitamente agli ulteriori criteri di partecipazione ed assegnazione, dovrebbero consentire il giusto equilibrio degli esiti finali del meccanismo.

**R24.** Si esprime una generale condivisione.

**R25.** Tale soluzione potrebbe essere condivisa, fatta salva la necessità di definire i cap originari anche in funzione dell'obiettivo di favorire l'assegnazione di una relativa area anche nei casi in cui la stessa risulti eventualmente non conferita al termine del primo turno.

**R26.** La partecipazione di operatori sufficientemente solidi ed affidabili, unitamente ad una corretta taratura del cap e del floor, dovrebbero scongiurare i menzionati casi di scarsità delle offerte.

**Q27. Si concorda con la durata del periodo di assegnazione? Se no, per quali motivi?**

**R27.** Si esprime una sostanziale condivisione verso tale proposta. Si invita tuttavia a definire rapidamente anche gli eventuali strumenti di conferimento dei clienti vulnerabili come richiamato dall'art. 1 comma 3 del DM MASE 18 maggio 2023, il quale richiede all'ARERA di assicurare, entro il 10 gennaio 2024, anche il superamento del vigente regime di maggior tutela in conformità con le disposizioni eurounitarie.

**Q28. Si ritiene che le tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili siano compatibili con l'eventuale adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare a dette procedure? Motivare la risposta.**

**Q29. Si condividono le tempistiche intercorrenti tra la pubblicazione degli esiti di gara e l'attivazione del servizio? Se no, quali sarebbero i tempi necessari? Motivare la risposta.**

**R28.** Si ritiene corretto definire il momento di esecuzione delle aste nel IV trimestre 2024 ma in funzione della necessità di permettere ai partecipanti di disporre di almeno due mesi per poter analizzare correttamente le informazioni pre-gara.

**R29.** Si condivide il timing prospettato con riferimento all'esecuzione delle attività propedeutiche all'attivazione del servizio ed alla decorrenza dello stesso.



[www.utilitalia.it](http://www.utilitalia.it)

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma



[www.utilitalia.it](http://www.utilitalia.it)

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma